

CAMERA DEI DEPUTATI N. 420

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZEVI, RUTELLI, AGLIETTA, D'AMATO LUIGI, FACCIO,
MELLINI, MODUGNO, PANNELLA, STANZANI GHEDINI,
TEODORI, VESCE**

Presentata il 2 luglio 1987

**Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 10 febbraio scorso diciotto deputati di sette gruppi parlamentari (PR, PSI, PSDI, DP, Sinistra indipendente, DC e MSI) presentarono la prima proposta di legge di modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (atto Camera n. 4432) affinché, in caso di elezioni politiche anticipate, i *referendum* popolari già indetti potessero svolgersi nell'autunno successivo senza subire uno slittamento di addirittura due anni (come avverrebbe in base alle norme attualmente in vigore).

Il quinto, consecutivo scioglimento anticipato delle Camere e il conseguente rinvio dei *referendum* sulla giustizia e sul nucleare (causa, in realtà, e non effetto della fine anticipata della legislatura) impone al nuovo Parlamento di por mano con assoluta e prioritaria urgenza a tale

modifica dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970. Un ulteriore differimento dello svolgimento dei *referendum* costituirebbe una lesione ancora più grave di questo fondamentale istituto di democrazia diretta. Occorre inoltre introdurre, in via generale, un disincentivo all'uso strumentale dello scioglimento delle Camere al fine di evitare il voto popolare sui quesiti referendari legittimamente richiesti e ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale.

Riproponiamo pertanto quella stessa prima proposta di legge ricordando che tra le altre proposte analoghe presentate nell'ultimo periodo della scorsa legislatura vi fu il disegno di legge dello stesso governo Fanfani, fatto di estrema rilevanza che il nuovo Parlamento non può non tenere nella dovuta considerazione.

Quel disegno di legge (che le Camere disciolte non ebbero la possibilità di esaminare) fu presentato anche per dimostrare che le forze politiche sostenitrici della necessità dello scioglimento anticipato della legislatura non erano mosse dall'intento di eludere le consultazioni referendarie. Pertanto è oggi in gioco anche la coerenza di quelle forze politiche.

Questione di coerenza che occorre porre anche in relazione alle affermazioni e alle tesi recentemente sostenute dal Ministro di grazia e giustizia. Dimenticando di aver firmato anch'egli, due mesi fa, il disegno di legge del Governo per lo svolgimento dei *referendum* in autunno, il Ministro di grazia e giustizia si è ora pronunciato contro questa eventualità sostenendo che in tal modo il nuovo Parlamento sarebbe espropriato del diritto di legiferare sulle materie oggetto dei quesiti referendari. A parte gli evidenti problemi di coerenza, si tratta comunque di una tesi infondata. Il nuovo Parlamento può infatti legiferare dopo la pronuncia popolare e alla luce di essa, secondo quanto è previsto dalla stessa legge istitutiva del *referendum* e senza che ciò sottragga le varie forze politiche dalla responsabilità di indicare preventivamente, anche con apposite proposte di legge, le soluzioni legislative che ritengono opportune e necessarie adottare sui temi referendari. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa non sono affatto alternative ma complementari.

Riproponendo la proposta di legge già presentata nella passata legislatura, riteniamo utile riportare di seguito anche la relativa relazione con l'illustrazione dell'articolo unico che la compone.

« La legge 25 maggio 1970, n. 352, " Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo " prevede all'articolo 34 (2° e 3° comma) che, nel caso di anticipato scioglimento delle Camere, il *referendum* già indetto sia sospeso e che i relativi termini del procedimento riprendano " a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione ".

Il *referendum*, dunque, in base alla *ratio* della norma, dovrebbe tenersi l'anno successivo alle elezioni. In realtà, però, non è così. Già due volte *referendum* già indetti e poi sospesi per l'anticipato scioglimento delle Camere sono stati rinviati di due anni. È accaduto per il *referendum* sul divorzio che doveva svolgersi nel 1972 e che è slittato al 1974 e per il *referendum* sulle norme del codice Rocco in materia di aborto che doveva tenersi nel 1976 e che è slittato al 1978 (senza poi svolgersi per la sopravvenuta approvazione della legge n. 194).

Il motivo di questo slittamento di due anni è dovuto all'interpretazione dell'articolo 34 data dal Consiglio di Stato in un parere del 24 febbraio 1973 che accolse le osservazioni espresse da alcuni costituzionalisti (ma che da altri fu oggetto di dura contestazione). Il Consiglio di Stato (o meglio la " speciale commissione " tratta dal suo seno cui fu scaricata la responsabilità della decisione della data di svolgimento del *referendum* sul divorzio) argomentò che, essendosi tenute le elezioni delle Camere il 7 e 8 maggio 1972, non vi erano più i tempi tecnici, a partire dal 9 maggio 1973, per tenere il *referendum* entro il 15 giugno dello stesso anno (il primo comma dell'articolo 34 prevede che la data di convocazione degli elettori sia fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno).

Tale interpretazione, divenuta ormai precedente, fa sorgere una indubbia questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge sul *referendum* in quanto determina un differimento assolutamente ingiustificato del procedimento referendario e una restrizione dell'esercizio di questo strumento di democrazia diretta che va ben oltre l'esigenza (peraltro discutibile) di evitare la sovrapposizione della consultazione referendaria con le elezioni politiche.

La presente proposta non muove, però, solo dallo scopo di eliminare una aberrante e incostituzionale distorsione dell'*iter* del *referendum*. Intende eliminare un assurdo incentivo allo strumentale sciogli-

mento anticipato delle Camere, causato dall'intento di " scongiurare " a tutti i costi i *referendum*. L'interruzione anticipata delle ultime quattro legislature impone di trovare soluzioni che siano di freno ad una eventualità prevista dalla Costituzione solo come assolutamente eccezionale e che rischia invece di diventare tanto consueta quanto patologica della vita delle istituzioni. Occorre che quanti intendano provocare la fine della legislatura per rinviare la soluzione legislativa

delle questioni poste dai *referendum* o il voto popolare su di essi, siano disincentivati dal fatto che i problemi rinviati si riproporrebbero non due anni dopo, ma pochi mesi dopo.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede — con una semplice modifica dell'articolo 34 — che in caso di scioglimento anticipato delle Camere il *referendum* si tenga in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 novembre dello stesso anno ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« La nuova data di svolgimento del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 30 novembre dello stesso anno. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum* tra il settantesimo e il cinquantesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori ».